



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Sostituzione Ordinanza Sindacale n. 29250 del 30/05/2020 - Regolamentazione della gestione dei “Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri” e dei posteggi isolati mediante l’individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020)

### IL SINDACO

#### Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

**Visti** i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

**Considerato** che il comma 14 dell'articolo 1 “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19” del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

**Visto** il punto 4. del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020 che stabilisce che, a decorrere dal 18 maggio 2020, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;





## CITTÀ DI CARPI

**Visto** l'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 113 del 17/06/2020 ed in particolare il punto 5. con il quale a parziale modifica ed integrazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna si è prescritta, in sostituzione a quanto precedentemente disposto, la seguente misura : "Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti, con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;

**Preso atto** che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare tale misura potranno altresì essere valutate le seguenti soluzioni:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

- al punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" quali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;





## CITTÀ DI CARPI

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita d'abbigliamento o di acquisti di altri prodotti, con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce Posteggi Isolati che i Comuni dovranno assicurare, anche per i posteggi isolati, il rispetto delle misure stabilite per i mercati, le fiere ed i mercatini degli hobbisti, per quanto compatibili;

- al punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" della voce Posteggi Isolati quali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita d'abbigliamento o di acquisti di altri prodotti, con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020

**Visti** i seguenti punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26 aprile 2020, che prevedono:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. lett. c) per gli accessi regolamentati e scaglionati per locali di dimensioni superiori a 40 m quadrati l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
8. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata





## CITTÀ DI CARPI

**Visto** il Regolamento Comunale dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri" approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 03.07.2003 ed in particolar modo l'art. 3 "Localizzazione, Configurazione e Articolazione" che stabilisce che il luogo di svolgimento dei mercati del giovedì e del sabato si svolgono presso la Piazza Martiri del capoluogo;

**Visto** l'atto del Sindaco n. 103/03 (prot. gen. n. 31349) del 27/02/2003 in materia di disciplina degli orari di svolgimento dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri";

### Vista

La Delibera di C.C. n. 224 del 11-12-1995 "Aree utilizzate per il commercio di cui all'art. 1 comma 2 lett. A) e B) della legge n. 112/91 anche stagionali diverse dai mercati settimanali ed aree già utilizzate dai produttori agricoli";

**Convenuto** che l'area di Piazza Martiri, compresa tra il Castello dei Pio lato est, l'asse viabile di Corso Cabassi e Corso Fanti lato Nord, il rialzato fronte portico lato ovest e via Berengario e C.so A. Pio lato sud, già luogo di svolgimento dei mercati ordinari del giovedì e del sabato, è idonea a consentire il mantenimento dei posteggi da parte di tutti gli esercenti il commercio per la vendita dei prodotti non alimentari ed alimentari, previa individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;

**Ritenuto necessario**, in applicazione a quanto stabilito dai punti 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" e 1. "Competenze dei Comuni" della voce Posteggi Isolati, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), sopra richiamato, procedere:

- alla regolamentazione dei mercati ordinari previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, attraverso la previsione di varchi e lo scaglionamento degli ingressi all'area mercatale;
- alla regolamentarne dei posteggi isolati, previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare il contenimento del rischio di diffusione, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 29250 del 30/05/2020 con la quale sono state disposte, in virtù di quanto prescritto dalla sezione C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020) integrato dal Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, le misure per la regolazione e gestione dei mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le





## CITTÀ DI CARPI

caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

**Convenuto**, a seguito dell'esperienza intervenuta fino ad ora, di garantire, nella giornata del giovedì un maggior scaglionamento degli avventori agli ingressi dell'area mercatale, ed evitare così eventuali assembramenti, mediante la realizzazione di un ulteriore varco, oltre ai due già presenti, che consenta anche in questo caso contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriuscita dall'area mercatale, su C.so Cabassi all'altezza del punto di congiunzione tra C.so Cabassi e P.za Martiri-Via Duomo;

**Preso atto** che tutti i tre varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi;

**Atteso che**, con la creazione nella giornata del giovedì di un ulteriore varco d'immissione e fuoriuscita dall'area mercatale, si renderà più agevole lo scaglionamento degli avventori, non si rende più necessario mantenere quanto prescritto alla lettera f) dell'Ordinanza sindacale de quo, relativamente all'individuazione dell'affluenza massima contemporanea all'interno dell'area;

**Disposto** che con precedente Ordinanza Sindacale "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi - Regolamentazione della gestione del "Mercato ordinario del Giovedì e Sabato in via U. Da Carpi" e del "Mercato Contadino", mediante l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020) non si è ravvisata più l'esigenza di continuare a mantenere in U. Da Carpi i cinque esercenti alimentari assegnatari dei posteggi del "Mercato del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri", il cui spostamento temporaneo era avvenuto in virtù di quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n. 23060 del 29/04/2020, in applicazione all'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22/04/2020 Emergenza Covid-19;

**Ritenuto che** nella giornata del sabato, considerata la ridotta affluenza all'area mercatale, in virtù della presenza di circa metà degli esercenti commerciali che sono presenti nella giornata del giovedì, non si ritiene né di procedere alla realizzazione del terzo varco d'immissione e fuoriuscita, né di mantenere quanto prescritto alla lettera f) dell'Ordinanza sindacale de quo, relativamente all'individuazione dell'affluenza massima contemporanea all'interno dell'area;

**Si stabilisce**, in virtù di quanto sopra indicato, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del giovedì:

- a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
- b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile





## CITTÀ DI CARPI

Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore; in virtù di quanto stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;

- c) traslazione di m 3 verso sud della fila di banchi attualmente attigui al sagrato della Cattedrale, in modo da costituire una perimetrazione continua dell'area mercatale;
- d) individuazione di tre varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriuscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri fronte Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) ed il terzo su C.so Cabassi all'altezza del punto di congiunzione tra C.so Cabassi e P.za Martiri-Via Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
- e) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- f) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
- g) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
- h) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
- i) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";
- j) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
- k) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

**Si stabilisce**, in virtù di quanto sopra indicato, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del sabato:

- a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati con il banco, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
- b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore;





## CITTÀ DI CARPI

- in virtù di quanto qui stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;
- c) individuazione di due varchi, che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio e l'altro su P.za Martiri fronte Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo). Entrambi i varchi garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
  - d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
  - e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
  - f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana e all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
  - g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
  - h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";
  - i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
  - j) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

**Si stabilisce**, in virtù di quanto sopra indicato, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:

- a) idonea delimitazione dell'area, a cura degli esercenti, mediante la collocazione di transenne e/o nastro bianco/rosso, in modo da consentire l'accesso all'area, solo dall'ingresso autorizzato; dovrà, inoltre, essere collocata a terra, sempre a carico dell'esercente, una striscia di nastro adesivo visibile, avente lunghezza pari alla lunghezza del banco di vendita, in modo da consentire il rispetto della distanza di almeno 1 m dall'operatore al cliente;
- b) individuazione nell'area concessa, sui due lati opposti, di due corridoi, da delimitarsi, sempre a cura dell'esercente, con transenne o nastro bianco/rosso, che consentano uno l'accesso in entrata per gli avventori e che venga utilizzato anche come area di sosta per la clientela in attesa che arrivi il proprio turno per essere serviti, e l'altro per l'uscita degli avventori;





## CITTÀ DI CARPI

- c) ogni operatore presente (sia titolare che dipendente/collaboratore familiare), tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potrà nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area concessa;
- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- e) informazione pubblica, a cura di ciascun esercente, per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinnanzi al singolo posteggio, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

**Si stabilisce**, in virtù di quanto sopra indicato, che devono essere adottate, in virtù del punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche, le seguenti misure sia da parte degli esercenti le vendite all'interno dei mercati del giovedì e sabato di P.za Martiri, che degli esercenti dei posteggi isolati individuati sul territorio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita d'abbigliamento o di acquisti di altri prodotti, con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- qualora non già collocato, l'esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc)

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Vista** la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

**Viste** le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;





## CITTÀ DI CARPI

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

1. a partire da Giovedì 25 giugno 2020 e fino al 31 ottobre 2020, l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 nella gestione dei "Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri" e dei posteggi isolati individuati su territorio, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), ed in particolare l'adozione:

- dei seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del giovedì:

- a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
- b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore; in virtù di quanto stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;
- c) traslazione di m 3 verso sud della fila di banchi attualmente attigui al sagrato della Cattedrale, in modo da costituire una perimetrazione continua dell'area mercatale;
- d) individuazione di tre varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriuscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri fronte Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) ed il terzo su C.so Cabassi all'altezza del punto di congiunzione tra C.so Cabassi e P.za Martiri-Via Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
- e) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- f) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
- g) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
- h) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;





## CITTÀ DI CARPI

- i) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";
- j) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
- k) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

- i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del sabato:

- a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati con il banco, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
- b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore; in virtù di quanto qui stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;
- c) individuazione di due varchi, che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio e l'altro su P.za Martiri fronte Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo). Entrambi i varchi garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
- f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana e all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
- g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
- h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";





## CITTÀ DI CARPI

- i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
- j) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinnanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

- i seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:

- a) idonea delimitazione dell'area, a cura degli esercenti, mediante la collocazione di transenne e/o nastro bianco/rosso, in modo da consentire l'accesso all'area, solo dall'ingresso autorizzato; dovrà, inoltre, essere collocata a terra, sempre a carico dell'esercente, una striscia di nastro adesivo visibile, avente lunghezza pari alla lunghezza del banco di vendita, in modo da consentire il rispetto della distanza di almeno 1 m dall'operatore al cliente;
- b) individuazione nell'area concessa, sui due lati opposti, di due corridoi, da delimitarsi, sempre a cura dell'esercente, con transenne o nastro bianco/rosso, che consentano uno l'accesso in entrata per gli avventori e che venga utilizzato anche come area di sosta per la clientela in attesa che arrivi il proprio turno per essere serviti, e l'altro per l'uscita degli avventori;
- c) ogni operatore presente (sia titolare che dipendente/collaboratore familiare), tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potrà nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area concessa;
- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- e) informazione pubblica, a cura di ciascun esercente, per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinnanzi al singolo posteggio, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

- le seguenti misure a carico sia degli esercenti la vendita all'interno dei mercati del giovedì e sabato di P.za Martiri, che degli esercenti dei posteggi isolati individuati sul territorio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;





## CITTÀ DI CARPI

- in caso di vendita d'abbigliamento o di acquisti di altri prodotti, con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
  - il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
  - qualora non già collocato, l'esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc)
2. di dare atto che in caso d'inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e Controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate ed applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari. La sanzione è irrogata dall'Autorità locale;
3. di dare atto che qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di quanto indicato dal prescritto protocollo regionale in materia;
4. di dare atto che la presente sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 29250 del 30/05/2020;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali, in qualità di Responsabile del Servizio Commercio-Suap del Comune di Carpi;
6. di trasmettere copia della presente ordinanza:
- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
  - Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
  - all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;
7. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

### RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 24 giugno 2020

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)